



GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI

Il finanziamento soci: disciplina civilistica fiscale e contabile

di Viviana Grippo

Seminario di specializzazione

“Adeguati” assetti organizzativi, amministrativi e contabili

[Scopri di più](#)

La I Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, con [sentenza n. 16122/2024](#), è tornata sul tema della **natura del finanziamento soci**, stabilendo che il pagamento dei debiti societari da parte dei soci della stessa deve essere **qualificato come finanziamento soci** «*senza alcuna rilevanza della fonte di approvvigionamento del denaro utilizzato dal socio*». In particolare, ritengono i giudici che «*la prescrizione abbreviata di cui all'art. 2494 comma 1 C.c. non si applica all'azione di regresso spettante al socio che, avendo assunto un debito per finanziare la società, si sia rivolto a un altro socio per il recupero della quota a lui facente carico, posto che il rapporto non trova la sua fonte in un obbligo derivante dal contratto sociale o da una deliberazione della società, ma da un rapporto riguardante il solo finanziamento*».

Dal punto di vista contabile, il **finanziamento del socio è un credito che questo vanta verso la società**, mentre per quest'ultima esso rappresenta un **debito da iscriversi in bilancio nella voce D3**.

Dal punto di vista codicistico, il finanziamento soci è un **contratto di mutuo con il quale il socio finanziatore versa una somma di denaro alla azienda**, che, a sua volta, si obbliga a **restituirla nei modi e nei tempi convenuti** tra le parti in un vero e proprio contratto di finanziamento. Le parti possono decidere che il finanziamento, e quindi il credito, siano o meno fruttiferi di interessi, in caso di **finanziamento infruttifero** l'impegno della società finanziata è solo quello di **restituire il capitale avuto in prestito**.

In particolare, se le parti nulla stabiliscono nel contratto di mutuo in merito alla restituzione delle somme si applica il principio generale, di cui all'[art. 1183, c.c.](#); questo prevede che il creditore può richiedere il **pagamento immediato del suo credito** per il quale **non sia convenuto un termine di rimborso a favore del debitore**.

È bene ricordare che, anche per il **finanziamento soci**, i prestiti erogati **non necessariamente devono essere proporzionali alle quote detenute** e che **non è necessaria alcuna delibera assembleare**. In tema di interessi sul finanziamento, invece, **esiste una presunzione** contenuta nell'[art. 45, comma 2, TUIR](#) che stabilisce che: «*Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo*



prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale».

Per vincere la presunzione di fruttuosità si consiglia, quindi, di **procedere alla redazione di un atto pubblico**, una scrittura privata autenticata o registrata, ovvero allo **scambio di corrispondenza con plico senza busta**.

Prima di affrontare l'altro importante aspetto del finanziamento soci dal quale siamo partiti, la postergazione, occupiamoci delle **scritture contabili per la rilevazione del finanziamento** e dell'eventuale rilevazione degli interessi dovuti.

All'atto del **versamento delle somme** dal socio a favore dell'azienda verrà rilevata l'entrata bancaria unitamente al debito:

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Banka c/c (sp) infruttifero) (sp) | a | Socio A c/finanziamento fruttifero (o infruttifero) |
|--------------------------------------|---|--|

In maniera speculare all'atto della restituzione delle somme, la **scrittura contabile sarà inversa**:

| | | |
|--|---|----------------|
| Socio A c/finanziamenti fruttifero (o infruttifero) (sp) | a | Banka c/c (sp) |
|--|---|----------------|

In caso di finanziamento fruttifero oltre a rilevare la **nascita del debito** occorre rilevare anche il pagamento degli interessi:

| | | |
|----------------------------|---|-------------------|
| Interessi su prestito soci | a | Diversi |
| | a | Banka c/c |
| | a | Erario c/ritenute |

L'art. 2467, c.c., prevede che il **finanziamento del socio alla S.r.l.**, eseguito in condizioni di eccessivo indebitamento rispetto al capitale proprio, ovvero effettuato qualora sarebbe stato preferibile incrementare il patrimonio netto, **sia postergato rispetto agli altri creditori se esso è avvenuto nell'anno precedente il fallimento** ed in tale caso esso **debba essere restituito**.

Parte della dottrina, per ultimo il Tribunale di Milano con sentenza n. 3621/2014 ha chiarito che la **postergazione si applica anche alle S.p.A.**

Anche a fronte della problematicità di restituzione dei finanziamenti in caso di difficoltà dell'azienda, non è infrequente che il **socio rinunci al finanziamento** a favore della società stessa.



In questo caso contabilmente la **posta rappresentata dal debito dovrà essere girata ad apposita posta di capitale**:

Socio A c/finanziamento fruttifero (o infruttifero) (sp) a Altre riserve di capitale (sp)

Per il socio si verifica invece **l'aumento del costo della partecipazione**.

Sull'argomento si è espresso qualche anno fa anche il già citato Tribunale di Milano con una sentenza, la n. 1112/2013, che ha destato non poche perplessità avendosi con essa espresso il convincimento secondo cui è **invalido per contrarietà** a norme imperative dettate ai fini del funzionamento delle società di capitali, **l'accordo tra cedente e cessionario** che stabilisca che, in caso di cessione di partecipazione, parte del prezzo convenuto sia rappresentato dalla **restituzione di un finanziamento del socio** (cedente) a suo tempo rinunciato e rilevato come **posta di capitale tra le riserve del patrimonio netto** della **società oggetto di cessione**.